



Regolamento per il voto maggiorato

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A. in data 26 gennaio 2022

Sede sociale in Jolanda di Savoia (Ferrara), via Cavicchini, 2
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 08677760962
Capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 187.059.565

INDICE

1. Definizioni	3
2. Premessa, finalità e ambito di applicazione	5
3. Elenco Speciale	5
4. Incaricato della gestione dell'Elenco Speciale.....	6
5. Legittimazione alla Richiesta di Iscrizione	6
6. Modalità per richiedere l'iscrizione.....	6
7. Iscrizione nell'Elenco Speciale	7
8. Maturazione della Maggiorazione del Voto.....	8
9. Cancellazione dall'Elenco Speciale per rinuncia alla Maggiorazione del Voto ..	10
10. Altre cause di cancellazione dall'Elenco Speciale e cancellazione d'ufficio.....	11
11. Modifiche del capitale.....	12
11. Allegati	12

1. Definizioni

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente documento hanno il significato ad essi attribuito nel seguito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

Assemblea	indica l'Assemblea degli Azionisti di BF.
Azione	indica le azioni ordinarie emesse da BF.
Azionisti	indica i titolari di Azioni.
Comunicazione	indica le comunicazioni effettuate dagli Intermediari agli emittenti ai sensi dell'art. 44 (<i>Maggiorazione del Voto</i>) del Provvedimento Unico sul Post-trading, nonché quelle effettuate dal Soggetto Legittimato ai sensi del penultimo capoverso degli artt. 6 e 7 del Regolamento.
Consiglio di Amministrazione	Indica il Consiglio di Amministrazione di BF.
Diritto Reale Legittimante	indica la piena proprietà di un'Azione con diritto di voto, la nuda proprietà di un'Azione con diritto di voto ovvero l'usufrutto su di un'Azione con diritto di voto.
Elenco Speciale	indica l'elenco istituito da BF ai sensi dell'art. 127- <i>quinquies</i> del TUF e dell'art. 143- <i>quater</i> del Regolamento Emittenti.
Incaricato	indica il soggetto incaricato dalla Società della gestione dell'Elenco Speciale.
Intermediario	indica i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrate le Azioni e i relativi trasferimenti, così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. m), del Provvedimento Unico sul Post-trading.
Legge	indica le disposizioni comunitarie o nazionali di volta in volta vigenti e applicabili alla Società in materia di maggiorazione del diritto di voto, quali – a titolo esemplificativo – le norme in materia contenute nel TUF, nel Regolamento Emittenti e nel Provvedimento Unico sul Post-trading e le relative disposizioni attuative comunitarie e nazionali nonché gli orientamenti della Consob.
Libro Soci	indica il libro dei soci della Società, nel quale vengono indicati, tra l'altro, il numero delle Azioni, il cognome e il nome dei

titolari delle Azioni, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi.

OICR	Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio.
Provvedimento Unico sul Post-trading	indica il Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata.
Record Date	indica la data di legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, come prevista dalla disciplina di volta in volta vigente.
Regolamento Emittenti	indica il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.
Società o BF	indica B.F. S.p.A.
Soggetto Legittimato	indica il soggetto cui spetta il diritto di voto in forza di un Diritto Reale Legittimante.
Statuto Sociale	indica lo statuto sociale di BF.
TUF	indica il Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria adottato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.

2. Premessa, finalità e ambito di applicazione

L'Assemblea di BF, in data 21 dicembre 2021, ha approvato la modifica dell'articolo 4 dello Statuto Sociale, finalizzata a introdurre un meccanismo di maggiorazione del diritto di voto secondo quanto previsto e consentito dall'art. 127-*quinquies* del TUF.

Ai sensi dello statuto vigente, pertanto, ciascuna Azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni Azione) (la “**Maggiorazione del Voto**” o il “**Voto Maggiorato**”) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) l’Azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un Diritto Reale Legittimante per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi; e
- b) la ricorrenza del presupposto *sub (a)* sia attestata dall’iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, nell’elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente regolamento (il “**Regolamento**”).

In data 26 gennaio 2022 il Consiglio di Amministrazione (i) ha adottato il Regolamento allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell’Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto Sociale e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli Azionisti, la Società e gli Intermediari; e (ii) ha nominato l’Incaricato.

Il presente Regolamento è messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (www.bfspa.it), nella sezione “*Investor Relations/Voto Maggiorato*”.

Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche con le medesime modalità sopra indicate. Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per meri adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere apportate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne riferirà agli altri membri del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione consiliare utile.

Per tutto ciò che concerne l’introduzione del diritto alla Maggiorazione del Voto che non sia contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni applicabili del TUF, del Regolamento Emittenti, del Provvedimento Unico sul Post-trading e dello Statuto Sociale.

3. Elenco Speciale

La Società istituisce un Elenco Speciale, ai sensi dell’art. 127-*quinquies*, comma 2, del TUF e dell’art. 4 dello Statuto sociale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti, in cui i titolari del Diritto Reale Legittimante che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto sono tenuti ad iscriversi al fine di conseguire tale maggiorazione.

L’Elenco Speciale costituisce una sezione speciale del Libro Soci, con conseguente applicabilità – in quanto compatibili – delle disposizioni previste per il Libro Soci contenute nell’art. 2422 cod. civ. e nell’art. 83-*undecies* del TUF. Le risultanze dell’Elenco Speciale sono messe a disposizione degli Azionisti, a loro richiesta, anche su supporto informatico.

Ai sensi dell’art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti, l’Elenco Speciale contiene le seguenti

informazioni:

- i dati identificativi dei Soggetti Legittimati che hanno richiesto l'iscrizione;
- il numero delle Azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione, con indicazione dei trasferimenti e degli eventuali vincoli ad esse relativi;
- la data di iscrizione.

In apposita sezione dell'Elenco Speciale sono altresì indicati:

- i dati identificativi dei Soggetti Legittimati iscritti che hanno conseguito la Maggiorazione del Voto;
- il numero delle Azioni con Voto Maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia;
- la data di conseguimento della Maggiorazione del Voto.

Gli Azionisti possono chiedere copia, a proprie spese, delle annotazioni nell'Elenco Speciale che li riguardano.

La Società rende noti – mediante pubblicazione sul proprio sito *internet* – i dati identificativi dei Soggetti Legittimati, con una quota superiore alla soglia indicata dall'art. 120, comma 2, del TUF, che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale secondo quanto previsto dalla Legge.

4. Incaricato della gestione dell'Elenco Speciale

L'Incaricato deve, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare l'Elenco Speciale ai sensi del Regolamento. In particolare, l'Incaricato deve, tra l'altro, provvedere a:

- monitorare la ricezione e l'invio delle richieste di iscrizione o cancellazione dall'Elenco Speciale;
- fornire riscontro agli Intermediari e/o ai Soggetti Legittimati in merito alle richieste o altre comunicazioni pervenute;
- procedere alle iscrizioni nell'Elenco Speciale, nonché ai relativi aggiornamenti e/o cancellazioni, nei termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento;
- mantenere un archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco Speciale.

5. Legittimazione alla Richiesta di Iscrizione

È legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale il soggetto cui spetti il diritto di voto in forza di un Diritto Reale Legittimante.

In caso di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione, l'iscrizione nell'Elenco Speciale è effettuata e/o mantenuta qualora l'Azionista costituente il pegno o concedente l'usufrutto o altro vincolo conservi contrattualmente la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

6. Modalità per richiedere l'iscrizione

Il Soggetto Legittimato che intenda iscriversi nell'Elenco Speciale al fine di ottenere la Maggiorazione del Voto è tenuto a far pervenire alla Società, per il tramite dell'Intermediario presso il quale sono depositate le Azioni, un'apposita richiesta scritta di iscrizione nell'Elenco Speciale (secondo il modulo allegato *sub* 1 e messo altresì a disposizione sul sito *internet* della Società www.bfspa.it nella sezione “*Investor Relations/Voto Maggiorato*”) indicante il numero di Azioni per cui è richiesta l'iscrizione (la “**Richiesta di Iscrizione**”). La Maggiorazione del Voto può essere richiesta anche solo relativamente a una parte delle Azioni possedute dal soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante.

La Richiesta di Iscrizione dovrà essere accompagnata da una Comunicazione attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante in relazione alle Azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale, in conformità all'art. 44, comma 2, del Provvedimento Unico sul Post-trading.

La Richiesta di Iscrizione deve essere sottoscritta dal Soggetto Legittimato in relazione alle Azioni che sono oggetto della richiesta o da un suo procuratore o mandatario (allegando la documentazione attestante i poteri di firma di questi ultimi).

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il Soggetto Legittimato dovrà pertanto:

- indicare all'Intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le Azioni il numero di Azioni per cui intende richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale;
- richiedere al medesimo Intermediario di far pervenire alla Società – tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo segre@legalmail.it e in copia per conoscenza a bfspa@legalmail.it – la Comunicazione che, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del Provvedimento Unico sul Post-trading, attesti la titolarità del Diritto Reale Legittimante in relazione alle Azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale, unitamente alla Richiesta di Iscrizione contenente l'impegno del Soggetto Legittimato a comunicare tempestivamente alla Società e all'Intermediario l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della titolarità dell'Azione o del relativo Diritto Reale Legittimante.

Nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica, il Soggetto Legittimato deve inoltre (i) precisare all'interno della richiesta di iscrizione nell'Elenco se sia sottoposto al controllo, diretto o indiretto, di terzi; (ii) fornire i dati identificativi del soggetto controllante e della relativa catena di controllo; e (iii) comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale cambio di controllo. Ai fini del presente Regolamento, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile agli emittenti strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano.

Non saranno accettate Richieste di Iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute direttamente dai Soggetti Legittimati o con modalità diverse rispetto a quella sopra indicata.

7. Iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società, ricevuta la Richiesta di Iscrizione e verificata la completezza della documentazione nonché la regolarità della richiesta, provvede a iscrivere nell'Elenco Speciale i Soggetti Legittimati entro 5 (cinque) giorni di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario in

cui è pervenuta la Richiesta di Iscrizione, con efficacia dal primo giorno del mese in cui avviene l'iscrizione nell'Elenco Speciale e, in ogni caso, entro la Record Date.

La Società può richiedere che il Soggetto Legittimato fornisca – anche per il tramite del proprio Intermediario – ulteriori informazioni o documentazione che siano necessari al fine di procedere all'iscrizione nell'Elenco Speciale. Pertanto, l'iscrizione potrà essere condizionata al ricevimento di tali ulteriori informazioni o documentazione.

La Società, anche per il tramite dell'Incaricato, notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, l'avvenuta o la mancata iscrizione nell'Elenco Speciale, indicando in quest'ultimo caso la motivazione dell'eventuale diniego.

Il Soggetto Legittimato iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare, e acconsente che l'Intermediario comunichi, all'indirizzo segre@legalmail.it e in copia per conoscenza a bfspa@legalmail.it, ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la Maggiorazione del Voto o incida sulla titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la Record Date.

Ogni Soggetto Legittimato può ottenere, mediante successive richieste, l'iscrizione nell'Elenco Speciale per ulteriori/diverse Azioni.

8. Maggiorazione del Voto

La Maggiorazione del Voto matura automaticamente decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di efficacia dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, e per le Azioni ivi iscritte, purché essa sia stata ininterrotta e, comunque, non si siano verificate cause di decadenza dal diritto alla Maggiorazione del Voto.

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date:

- il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o
- la Record Date di un'eventuale assemblea degli Azionisti della Società successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

Il decorso del periodo di 24 mesi è attestato dalla assenza di Comunicazioni – tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo segre@legalmail.it e in copia per conoscenza a bfspa@legalmail.it – che, ai sensi dell'art. 44, commi 6 e 9, del Provvedimento Unico sul Post-trading o ai sensi del penultimo capoverso degli artt. 6 e 7 del Regolamento, attestino l'avvenuta perdita, per qualsivoglia ragione, della titolarità dell'Azione o del relativo Diritto Reale Legittimante o l'avvenuto Cambio di Controllo Rilevante (come di seguito definito) nel periodo continuativo di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale.

La Società provvederà ad iscrivere i Soggetti Legittimati nella sezione dell'Elenco Speciale

dedicata a coloro che hanno conseguito la Maggiorazione del Voto entro 5 (cinque) giorni di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la Maggiorazione del Voto è maturata e, in ogni caso, entro la Record Date.

Il Voto Maggiorato potrà essere esercitato anche in occasione di un'eventuale assemblea la cui Record Date, determinata ai sensi della normativa vigente, sia successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni per la Maggiorazione del Voto.

La Società, anche per il tramite dell'Incaricato, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del Provvedimento Unico sul Post-trading, notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, l'aggiornamento dello stesso, indicando la motivazione dell'eventuale mancato aggiornamento.

La Maggiorazione del Voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione della Maggiorazione del Voto, si conserva:

- in caso di successione a causa di morte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale a favore dell'erede e/o legatario;
- in caso di costituzione di pegno, usufrutto o di altro vincolo sulle Azioni, fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto iscritto nell'Elenco Speciale costituente il pegno o concedente l'usufrutto o altro vincolo;
- in caso di fusione o scissione del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- in caso di trasferimento a titolo gratuito delle Azioni a favore di eredi, in forza di un patto di famiglia, per la costituzione e/o dotazione di un trust, fondo patrimoniale o fondazione di cui il trasferente iscritto nell'Elenco Speciale o i suoi eredi siano beneficiari;
- in caso di trasferimento delle Azioni da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;
- in caso di mutamento del *trustee* o della società fiduciaria, ove il diritto legittimante sia detenuto attraverso un *trust* o società fiduciaria e non mutino i beneficiari ovvero i fiduciari.

Ove gli eventi sopra indicati siano notificati o noti all'Intermediario, quest'ultimo li comunica alla Società – con le modalità sopra indicate – per i conseguenti adempimenti. In tutti gli altri casi, gli aventi causa del Soggetto Legittimato dovranno presentare un'apposita Richiesta di Iscrizione secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento, fermo restando il diritto a ottenere l'iscrizione conservando il diritto alla Maggiorazione del Voto, ovvero la medesima anzianità di iscrizione nell'Elenco Speciale, del dante causa.

La Maggiorazione del Voto, ferme restando le comunicazioni da parte dell'Intermediario previste dalla Legge e dallo Statuto Sociale ai fini della Maggiorazione del Voto:

- a) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;

b) può spettare anche alle Azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di Maggiorazione del Voto, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) che precedono, le nuove azioni acquisiscono la Maggiorazione del Voto:

- (i) per le Azioni di nuova emissione o assegnate in concambio spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata la Maggiorazione del Voto, dalla data di efficacia dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso;
- (ii) per le Azioni di nuova emissione o assegnate in concambio spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la Maggiorazione del Voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), una volta decorso il periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria data di efficacia dell'iscrizione nell'Elenco Speciale.

La Maggiorazione del Voto si computa per ogni deliberazione assembleare e anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La Maggiorazione del Voto non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.

9. Cancellazione dall'Elenco Speciale per rinuncia alla Maggiorazione del Voto

Ciascun Soggetto Legittimato iscritto all'Elenco Speciale può rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o parte, alla Maggiorazione del Voto richiedendo al proprio Intermediario di trasmettere alla Società, tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo segre@legalmail.it e in copia per conoscenza a bfspa@legalmail.it, la Comunicazione di revoca totale o parziale, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento Unico sul Post-trading, che determina la cancellazione dall'Elenco Speciale delle Azioni per le quali il soggetto intende rinunciare specificando, ove possibile, i riferimenti della originaria Comunicazione.

La Società provvederà ad aggiornare l'Elenco Speciale entro 5 (cinque) giorni di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la eventuale precedente Record Date.

Qualora (i) nella Comunicazione di revoca manchino i riferimenti alla originaria Comunicazione, e (ii) l'Azionista si sia iscritto nell'Elenco Speciale con successive iscrizioni in ordine temporale, la Società cancella dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento Unico sul Post-Trading.

La Società, direttamente o per il tramite dell'Incaricato, notifica tramite posta elettronica certificata al competente Intermediario – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco – la cancellazione, in tutto o in parte, da tale Elenco con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta la cancellazione.

Resta ferma la possibilità che la Maggiorazione del Voto possa essere nuovamente acquisita per le medesime Azioni rispetto alle quali vi è stata rinuncia, ai termini e condizioni previsti dallo Statuto Sociale e dal Regolamento.

10. Altre cause di cancellazione dall'Elenco Speciale e cancellazione d'ufficio

Oltre ai casi di rinuncia totale o parziale alla Maggiorazione del Voto, la Società – anche per il tramite dell'Incaricato – procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'Azione, restando inteso che per “cessione” si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'Azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'Azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio della Maggiorazione del Voto qualora il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale provi di aver conservato il diritto di voto;
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni per le quali è in corso di maturazione la Maggiorazione del Voto o Azioni con Maggiorazione del Voto in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF. La nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa e regolamentare degli emittenti quotati (il “**Cambio di Controllo Rilevante**”).

Nel caso di cui alla lett. a) che precede, l'Intermediario, non appena raccolto l'ordine che determina la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, deve procedere a effettuare senza indugio la Comunicazione alla Società ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento Unico sul Post-trading, tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo segre@legalmail.it e in copia per conoscenza a bfspa@legalmail.it, specificando, ove possibile, i riferimenti della Comunicazione di iscrizione.

La Società, ricevuta la Comunicazione, procede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale. Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso articolo 44, comma 6, del Provvedimento Unico sul Post-trading.

Nel caso di cui alla lett. b) che precede, il Soggetto Legittimato deve comunicare senza indugio alla Società – anche per il tramite dell'Intermediario – il verificarsi dell'evento che determina la cancellazione dall'Elenco Speciale e la Società – anche per il tramite dell'Incaricato – segnala all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, l'avvenuta cancellazione dall'Elenco medesimo o la perdita della Maggiorazione del Voto ai sensi dell'art. 44, comma 10, del Provvedimento Unico sul Post-trading.

La Società, ove abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, provvede – direttamente o per il tramite dell'Incaricato – a (i) aggiornare l'Elenco Speciale senza indugio e (ii) a darne notizia al competente Intermediario, senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

11. Modifiche del capitale

La Società, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunica al pubblico e alla Consob l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di Azioni che compongono il capitale, con le modalità indicate dall'articolo 85-*bis*, comma 1, del Regolamento Emittenti entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla Record Date.

11. Allegati

Allegato 1: Richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale per l'attribuzione del Voto Maggiorato

ALLEGATO 1

Richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale per l'attribuzione del Voto Maggiorato

Request for registration in the list in order to increase the voting right (the “List”)

To be send to: B.F. S.p.A. (the “Company”)

Through the Intermediary by certified e-mail to: segre@legalmail.it and copy to: bfspa@legalmail.it

Identification data of the party entitled by the voting right to be registered in the List (theApplicant):

Last Name and First Name or Company Name

Italian fiscal code (if any)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Place of birth

Date of birth (ddmmccaa)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 citizenship

Address or registered office

Town

Country

e-mail address

Telephone

Identification data of the Applicant’s controlling party:

(only if the Requesting Shareholder is a legal entity or any other entity even without legal personality subject to direct or indirect control)

Name or Company Name

Address or registered office

In rem right qualifying the voting right: (tick the relevant box)

<input type="checkbox"/> ownership	<input type="checkbox"/> bare ownership	<input type="checkbox"/> usufruct
------------------------------------	---	-----------------------------------

Shares to be registered in the List (the Shares):

number of shares

Applicant’s account

Depository intermediary

Statement of the Applicant

The Applicant (i) **declares** that he/she/it took due note of the specific terms and conditions set by the Company in its By-laws and/or in its procedural regulation in order to grant, maintain or revoke the increased voting right, (ii) **declares** that he/she/it has full ownership, both formal and substantive, of the voting right related to the shares to be registered in the List and (iii) **undertakes** to fulfill any communication or supplementary duty foreseen in the By-laws and/or in the procedural regulation of the Company in order to have the Shares registered in the List and in order to ascertain the entitlement of the Shares to be included or to be maintained in the List or in order to ascertain the loss of the increased voting right granted to the Shares.

Date

The Applicant _____

(if the signing party acts on behalf of the entity entitled of the voting right, please fill in the following table including data relating to the signing party)

Name

Place of birth

Date of birth (ddmmccaa)

In the quality of (to specify)